

**A tutti i Senatori e Deputati
della Repubblica**

Milano, 18 luglio 2019

Illustri Senatori e Deputati della Repubblica,

con riferimento alla proposta di conversione in legge del d.l. 14 giugno 2019 n. 53 recante “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, l’Associazione ITALIASTATODIDIRITTO (<https://italiastatodidiritto.it/>) intende sottoporre alcune considerazioni di ordine istituzionale.

L’art. 1 del decreto legge attribuisce al Ministro dell’interno il potere di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tale potere risulta riguardare anche *navi che abbiano soccorso di naufraghi*; anzi, la disposizione del decreto legge appare introdotta proprio per consentire l’intervento del Ministro in situazioni del genere, alla luce di vicende che di recente hanno riguardato il nostro Paese. Ne è conferma il fatto che l’art. 1 non contempla alcuna deroga né alcuna riserva in tema di navi che abbiano prestato soccorso a naufraghi.

In realtà questa disposizione risulta incompatibile con una molteplicità di fonti sia interne che internazionali.

In particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, la convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, la Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, *impongono* il salvataggio delle persone che si trovano in pericolo in

mare, e lo rendono *obbligatorio* per il comandante di una nave. La Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato del 1951/1967, obbliga lo Stato a una attività ricognitiva dello *status* dei naufraghi per verificarne il diritto alla protezione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ne impediscono l'espulsione e l'allontanamento e disciplinano i diritti delle persone salvate.

Quelle convenzioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, sono pienamente vincolanti per il legislatore italiano: l'art. 117, primo comma, della Costituzione dispone infatti che anche la potestà legislativa dello Stato debba essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Di conseguenza il Parlamento non può ignorarle, né può approvare norme che con esse siano in contrasto: se ritiene che l'Italia non possa più attenersi a queste convenzioni internazionali deve procedere, preliminarmente, a revocare l'adesione ad esse (per una più ampia dissertazione ed esposizione delle ragioni di incostituzionalità del decreto legge vd. <https://www.italiastatodidiritto.it/index.php/news/71-qualche-ragione-di-incostituzionalita-del-dl-14-giugno-2019-n-53-c-d-sicurezza-bis>).

Procedere, ciò nonostante, alla conversione della disposizione contenuta nell'art. 1 del decreto legge in esame comporterebbe, oltre che una violazione della Costituzione e di convenzione internazionali alle quali il nostro Paese ha liberamente aderito, due ulteriori effetti particolarmente negativi dal punto di vista istituzionale.

In primo luogo avvalorerebbe la convinzione che la nostra Costituzione abbia ormai solo un valore relativo e cioè non rappresenti più il testo fondamentale sul quale si deve reggere l'ordinamento democratico del nostro Paese. Disattendere la Costituzione, anche approvando disposizioni che in definitiva ne ostacolerebbero l'attuazione, pone in discussione l'importanza del testo costituzionale non solo dal punto di vista giuridico, ma anche e soprattutto dal punto di vista civico e sociale. La consapevolezza comune che la Costituzione rappresenti il riferimento fondamentale per la vita democratica – consapevolezza su cui si regge la vita sociale di un Paese - risulterebbe indebolita.

In secondo luogo comporterebbe l'introduzione di norme legislative destinate a rimanere lettera morta, perché inapplicabili: infatti nessuna sanzione, né penale né amministrativa, nel nostro Paese può essere applicata facendo applicazione di una legge incostituzionale. Nel confronto fra la legge e la Costituzione, prevale la Costituzione. Questa circostanza è stata più volte posta in luce di recente dalla magistratura, che si è rifiutata di irrogare o di eseguire sanzioni incostituzionali, e così operando la magistratura non è intervenuta nel campo politico, ma semplicemente ha applicato ed onorato i principi del nostro ordinamento giuridico democratico. Il valore della legge – che è fondamentale per il progresso del nostro Paese – risulta svilito e contraddetto da disposizioni legislative che sono in evidente contrasto con la Costituzione e che perciò non possono esigere alcuna osservanza da parte dei cittadini.

Per tutte queste ragioni ci sembra importante che soprattutto in questa occasione le Camere esercitino la loro funzione legislativa nel pieno rispetto della Costituzione. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo aveva già ricordato al momento della firma del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di immigrazione. In gioco è la credibilità democratica del nostro Paese.

La nostra Associazione vi chiede dunque di non convertire in legge il d.l. 14 giugno 2019 n. 53 in qualsivoglia formulazione che non chiarisca espressamente e inequivocabilmente che rimane comunque fermo il dovere di soccorso in mare per naufraghi in pericolo di vita e che tale dovere viene rispettato e salvaguardato dal nostro Paese, così come deve essere in ogni Paese civile.

Il Presidente

Simona Viola,

